

Novità IVA 2020

Materiale di Curcu Roberto

Febbraio 2020

PROGRAMMA

- **Fattura elettronica: principali chiarimenti intervenuti nel 2019**
- **Corrispettivi telematici: stato attuale e possibili evoluzioni**
- **La detrazione dell'IVA: le tempistiche per l'esercizio**
- **Modello IVA 2020: il nuovo quadro VQ ed il recupero degli omessi versamenti**
- **Modelli ISA ed impatti sulla gestione del credito IVA**
- **Plafond e dichiarazioni di intento - Regole 2020**
- **La prova di uscita della merce nelle cessioni comunitarie e le altre novità del quick fixie**

FATTURA ELETTRONICA

SOGGETTI INTERESSATI

CHI DEVE EMETTERE

- Devono emettere fatture elettroniche tutti i soggetti stabiliti in Italia con eccezione di:
 - Soggetti minimi e forfettari
 - Gli enti non commerciali, fino ad € 65.000*
 - Gli operatori che certificano operazioni sanitarie (o miste) nei confronti di privati
- Sono esclusi dall'obbligo di emettere fattura elettronica i soggetti stabiliti all'estero ed identificati in Italia

* oltre tale cifra la fattura elettronica ~~deve~~ **può** essere emessa dal cliente per conto dell'ente non commerciale

I SOGGETTI

Sono esonerati dalla fattura elettronica i soggetti stabiliti all'estero, ancorchè identificati in Italia tramite un rappresentante fiscale o direttamente

Amazon EU sarl Succursale italiana, via Ferrante
Aporti 8, 20125 Milano P.IVA IT06973230967

Stabile
Organizzazione =
Soggetto italiano
IVA esposta e FE

APPLE SALES INTERNATIONAL
HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE
IRELAND
VAT No. IT 12910330153
Presso il rappresentante IVA in Italia
FIS Full Integrated Solution Spa, via della Moscova 3
- 20121 Milano

Rappresentante
Fiscale =
Soggetto estero
NON obbligatoria FE
NO IVA esposta

APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL
HOLLYHILL INDUSTRIAL ESTATE
IRELAND
VAT No. IT 0014608**9990**

Identificazione
Diretta =
Soggetto estero
NON obbligatoria FE
NO IVA esposta

SOGGETTI INTERESSATI

VERSO CHI EMETTERE

- Tutti i soggetti stabiliti o residenti in Italia
- verso “privati” (enti non commerciali, condomini ecc...) obbligo di consegnare copia “analogica” della fattura. Possibilità per i “privati” di fornire una PEC e ricevere fattura su tale canale, ma impossibilità di “registrare l’indirizzo telematico”
- Non deve essere emessa fattura elettronica nei confronti di soggetti stabiliti all’estero*
- Nei confronti di soggetti stabiliti all’estero ed identificati in Italia: possibilità di fare fattura elettronica. Se il cliente chiede copia analogica deve essere messa a disposizione

*** È possibile inviare allo SDI una fattura elettronica verso soggetto estero per evitare l’invio dell’ESTEROMETRO; in tale caso è necessario indicare come codice destinatario il valore XXXXXXX. Resta evidente che al soggetto estero deve essere inviato un documento dallo stesso “leggibile”.**

FATTURE ELETTRONICA PER OPERAZIONI FUORI CAMPO

La fattura non è obbligatoria per le operazioni mancanti del requisito oggettivo come ad esempio

- **note di risarcimento danni**
- **note di variazione fuori campo IVA art. 26,**
- **cessione di denaro come ad esempio voucher multiuso (alcuni buoni benzina)**

Sono generalmente escluse dall'obbligo di fatturazione.

Tuttavia, "Va comunque evidenziato che in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente (...), la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo (...), dovrà essere elettronica e veicolata tramite Sdl (costituendo l'originale del documento)."

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Riferimento	Esempi
Art. 21	Data
	Numero
	Parti coinvolte (cedente, cessionario, emittente)
	Descrizione dei beni e/o dei servizi
	Elementi di determinazione ed esclusione della base imponibile
	Aliquota o riferimento normativo in assenza di IVA
	Imposta
Altri dati obbligatori fiscali	Dichiarazioni di intento, riferimento dei DDT, operazioni triangolari, mezzi di trasporto nuovi ecc...
Indicazioni codice civile	Registro imprese, capitale sociale ecc...

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE CESSIONI DI BENI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Incasso di corrispettivo antecedente all'emissione della fattura</i>	<i>Dallo stesso giorno al 12° giorno successivo</i>	<i>Quella dell'incasso</i> CM 14/2019	<i>Entro 12 giorni dall'incasso</i>

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE CESSIONI DI BENI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Cessione di beni (no dettaglianti) - fatturazione immediata</i>	<i>Dallo stesso giorno al 12° giorno successivo</i>	<i>Quella della consegna o spedizione</i> <i>CM 14/2019</i>	<i>Entro 12 giorni dalla consegna o spedizione</i>

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE CESSIONI DI BENI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Emissione di fattura prima dell'incasso del corrispettivo e della consegna o spedizione di beni</i>	<i>Quando si vuole</i>	<i>Quella del giorno di emissione</i>	<i>Entro 12 giorni</i> Interpello 389/2019

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE CESSIONE DI BENI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Cessione di beni (no dettaglianti) - fatturazione differita</i>	<i>Entro le 23,59 del giorno di consegna o spedizione emissione di DDT</i>	<i>Quella del giorno di emissione</i>	<i>Quella del giorno di emissione</i>
		<i>Data di uno dei DDT o quella di fine mese</i>	<i>Entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione</i>
		Interpello 389/2019	

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE CESSIONE DI BENI – FATTURAZIONE DIFFERITA

DDT	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
10/9 20/9 28/9	<i>Un giorno qualsiasi tra il 28/9 e il 15/10</i>	<i>Quella del giorno di predisposizione</i>
	<i>Data di uno dei DDT o quella convenzionale di fine mese</i>	<i>Entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione</i>

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE PRESTAZIONI DI SERVIZI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Emissione di fattura prima dell'incasso del corrispettivo*</i>	<i>Quando si vuole</i>	<i>Quella del giorno di emissione</i>	<i>Entro 12 giorni</i> Interpello 389/2019

* Ricordiamo che si tratta di fattura "immediata" anche se riepiloga più prestazioni (trasporti, lavorazioni ecc...)

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE PRESTAZIONI DI SERVIZI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Incasso di corrispettivo antecedente all'emissione della fattura immediata</i>	<i>Dallo stesso giorno al 12° giorno successivo</i>	<i>Quella dell'incasso</i> CM 14/2019	<i>Entro 12 giorni dall'incasso</i>

AUTOFATTURE

	Adempimenti cedente	Adempimenti cessionario	Esempi
REVERSE CHARGE EXTRAUE	Il cedente extracomunitario emette una fattura senza IVA.	Il cessionario assolve l'IVA al posto del cedente emettendo autofattura dove risulta sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti di servizi generici • Acquisto di beni che si trovano in Italia da soggetti extraUE (in genere con rappresentante fiscale)
SELF BILLING	Il cedente lascia che sia il cessionario ad emettere la fattura al suo posto, e se ne fa rilasciare copia	Il cessionario emette la fattura al posto del cedente (con i suoi riferimenti) e ne consegna copia al cedente.	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti da agricoltori esonerati • Acquisti da enti non commerciali che nell'anno precedente hanno superato € 65.000 di corrispettivi <ul style="list-style-type: none"> • Acquisti di intermediazioni • Acquisti effettuati da grossi gruppi
AUTOFATTURA DENUNCIA	Il cedente non ha emesso la fattura o la emessa irregolare	Il cessionario emette la fattura al posto del cedente e versa l'IVA mancante	<ul style="list-style-type: none"> • Autofattura denuncia entro 5 mesi dal mancato ricevimento di fattura ed entro 30 giorni dalla registrazione
ALTRE AUTOFATTURE	----	Vedi indicazioni sito Assosoftware	<ul style="list-style-type: none"> • Omaggi • Passaggi tra contabilità separate • Regolarizzazione splafonamento <ul style="list-style-type: none"> • Estrazione dai depositi IVA • Autoconsumo

REVERSE CHARGE EXTRAUE

In caso di acquisti da soggetti stabiliti fuori dalla UE di servizi territorialmente rilevanti in Italia e di beni che già si trovano in Italia, è necessario emettere autofattura.

Tale autofattura è cartacea.

L'operazione va comunicata in esterometro

Con CM 14/2019 è stato precisato che è consentito (ma non obbligatorio) inviare a SDI una fattura emessa per conto terzi al fine di evitare di comunicare l'operazione con l'esterometro.

REVERSE CHARGE UE

In caso di acquisti comunitari e di acquisti da soggetti stabiliti nella UE (di servizi territorialmente rilevanti in Italia e di beni che già si trovano in Italia), è necessario integrare la fattura del fornitore, riportando la base imponibile in euro, l'aliquota e l'imposta complessiva (qualora vi fossero inesattezze nella fattura sarebbe necessario emettere autofattura).

La fattura ricevuta è cartacea e tale integrazione va fatta su tale documento.

L'operazione va comunicata in esterometro

Con CM 14/2019 è stato precisato che è consentito (ma non obbligatorio) inviare a SDI una fattura emessa per conto terzi al fine di evitare di comunicare l'operazione con l'esterometro.

REVERSE CHARGE NAZIONALE

MODALITÀ DI ARCHIVIAZIONE	FONTE	DETTAGLI
Archiviazione cartacea del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione analogica della fattura integrata (confermata implicitamente da CM 14/2019)
Archiviazione elettronica del documento integrato	CM 45/2005	Archiviazione elettronica della fattura non integrata ed archiviazione elettronica come allegato di un file contenente i dati dell'integrazione
	FAQ Agenzia 21/11/20018	Per chi ha conservazione sostitutiva gratuita con Agenzia: invio a SDI di una autofattura
	Soluzione Assosoftware	Archiviazione elettronica della fattura non integrata (i dati dell'integrazione emergono dai registri IVA) (bocciata)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

- 1) Il D.L. 23/10/2018, n. 119 – art. 17 introduce l'obbligo di inviare telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri a partire dal 1° gennaio 2020. L'obbligo è anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 400.000
- 2) Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 99297 del 18/4/2019 prevede che l'invio può essere operato, oltre che coi “registratori telematici”, anche con una procedura web
- 3) Il DM 10/05/2019 esonera dall'invio telematico alcune operazioni.
- 4) Il DM 24/12/2019 proroga gli esoneri dall'invio telematico previsti con il precedente DM
- 5) Il D.L. 34/2019 prevede una moratoria dalle sanzioni nel primo semestre per chi comunica il totale dei corrispettivi entro la fine del mese successivo
- 6) **La RM 10/02/2020, n. 6 prevede la non applicazione di sanzioni per chi, obbligato a farlo, invia i dati dei corrispettivi del secondo semestre 2019 entro il 30 aprile 2020**

CORRISPETTIVI TELEMATICI

- Il DM 10/05/2019, come modificato dal DM 24/12/2019, esonera dall'invio telematico:
 - Le operazioni già esonerate ai sensi
 - dell'art. 2 del DPR 696/96
 - del DM 13/2/15 (patenti ed enti pubblici)
 - Del DM 27/10/15 (commercio elettronico B2C)
 - Le prestazioni di servizio di gestione delle lampade votive nei cimiteri
 - Le prestazioni di trasporto documentate con biglietto di viaggio
 - Le operazioni connesse alle precedenti e quelle marginali (ricavi/volume d'affari $\leq 1\%$) (obbligo di scontrino o ricevuta cartacea)
 - Le operazioni effettuate nei trasporti internazionali a bordo di navi, aerei e treni (obbligo di scontrino o ricevuta cartacea).
 - Fino al 30/06/2020, le prestazioni rese dalle scuole guida per il conseguimento delle patenti di guida (obbligo di scontrino o ricevuta cartacea).

CORRISPETTIVI TELEMATICI

1) Continuano a rimanere esonerate da qualunque adempimento (salvo l'annotazione dei corrispettivi nell'omonimo registro), ad esempio:

- Le cessioni di beni risultanti da DDT se integrato nell'ammontare dei corrispettivi
- Le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali ed interaziendali
- Le vendite per corrispondenza (commercio elettronico indiretto)
- Il commercio elettronico diretto

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE DETTAGLIANTI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Cessione di beni e prestazioni di servizi da venditori al dettaglio ed emissione di fattura immediata</i>	<i>Al momento di effettuazione emissione di documento commerciale*</i>	<i>Al momento di effettuazione</i>	<i>Entro 12 giorni dal momento di effettuazione</i>

** Per norma il venditore al dettaglio non potrebbe esimersi dall'emettere scontrino o ricevuta se prima che il cliente esca dal locale non sia emessa fattura. Con una risposta fornita a Telefisco l'Agenzia ha chiarito che la trasmissione a SDI della fattura nei 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione è sufficiente, e quindi non serve l'emissione al cliente di documento commerciale.*

MOMENTO DI EMISSIONE DELLE FATTURE DETTAGLIANTI

CASO	MOMENTO DI EMISSIONE	DATA FATTURA	DATA ULTIMA DI INVIO
<i>Cessione di beni e prestazioni di servizi da venditori al dettaglio ed emissione di fattura differita</i>	<i>Entro il 15 del mese successivo con emissione immediata di Ddt integrato dell'ammontare dei corrispettivi o di un documento commerciale in aggiunta ad un Ddt</i>	<i>Data di effettuazione dell'operazione, oppure convenzionalmente fine mese, oppure se redatta nel mese successivo, data di redazione</i>	<i>Entro il 15 del mese successivo</i>

DETRAZIONE IVA E RICEZIONE FATTURE

DETRAZIONE IVA

DATA FATTURA	DATA RICEVIMENTO FATTURA	NASCITA DIRITTO ALLA DETRAZIONE	MODALITÀ DI ESERCIZIO
31/12/2019	31/12/2019	2019	Registrazione entro il 16/01/2020 e inserimento nella liquidazione di dicembre 2019
			Registrazione dopo il 16/01/2020 in un apposito sezionale, ed inserimento in detrazione nel quadro VF senza passare da nessuna liquidazione periodica
	Dal 1/1/2020	2020	Registrazione ed inserimento in una liquidazione del 2020

NUOVO QUADRO VQ

OMESSI VERSAMENTI PERIODICI 2018

Omesso versamento dell'IVA relativa al mese di agosto 2018 pari a Euro 6.000
 Dal mod. IVA 2019 emergerebbe un credito di Euro 8.500. Considerato solo il versamento effettuato il credito si è ridotto ad € 2.500

Mod.
IVA
2019

VL30	Ammontare IVA periodica			1	16.000,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata		
		2 16.000,00	3 10.000,00		
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
VL32	IVA A DEBITO				,00
	ovvero				
VL33	IVA A CREDITO				2.500,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00

Credito
potenziale
8.500

A seguito del ricevimento nel 2019 della comunicazione di irregolarità relativa al saldo della liquidazione IVA di agosto 2018 la società nel mese di settembre ha provveduto al versamento di quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate.

QUADRO VQ
VERSAMENTI PERIODICI
OMESSI
Mod.
IVA
2020

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
				Modulo	Gruppo
1 2018	2 6.000,00	3 6.000,00	4 ,00	5 6.000,00	
6 IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	7 Credito maturato	8	Codice fiscale		
,00	6.000,00		9	10	
VL12	Versamenti periodici omessi				6.000,00
		Gruppo IVA (*)	2		,00

OMESSI VERSAMENTI PERIODICI 2018

Omesso versamento IVA di febbraio 2018 di € 8.000.

La dichiarazione avrebbe dovuto chiudersi con un credito di € 3.000, ma considerando esclusivamente i versamenti effettuati (Euro 4.000), l'importo da esporre a rigo VL33 risulta 0.

Pagamento nel 2019 di avviso di irregolarità per € 6.000 riferito ad IVA 2018.

Mod.
IVA
2019

VL30	Ammontare IVA periodica			1	12.000,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata		
		2	3		
		12.000,00	4.000,00		
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero				,00
VL33	IVA A CREDITO				zero ,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00

Credito
potenziale
5.000

Mod. IVA
2020

QUADRO VQ
VERSAMENTI PERIODICI
OMESSI

	1	Anno	2	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	3	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	5	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	Codice fiscale	
											9	10
VQ1		2018		8.000,00		5.000,00		,00		6.000,00		
	6		7	Credito maturato								
				3.000,00								
VL12											1	3.000,00
											2	,00

OMESSI VERSAMENTI PERIODICI 2019

Omesso versamento dell'IVA relativa al mese di novembre 2019 pari a Euro 12.000. Dal mod. IVA 2020 emergerebbe un credito di Euro 17.000.

Considerando esclusivamente i versamenti effettuati, anziché l'ammontare dell'IVA dovuta, a rigo VL33 si ottiene che il credito IVA 2019 risulta pari a Euro 5.000.

I primi tre capi del rigo VQ vanno comunque compilati.

Mod. IVA
2020

VL30	Ammontare IVA periodica					1	32.000 ,00
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento		
		2	3	4	5		
		32.000 ,00	20.000 ,00				
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)						,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero						,00
VL33	IVA A CREDITO						5.000 ,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale						,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale						,00

Credito
potenziale
17.000

QUADRO VQ

VERSAMENTI PERIODICI
OMESSI

	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità
	1	2	3	4	5
VQ1	2019	12.000 ,00	12.000 ,00		
	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Credito maturato		Codice fiscale	Modulo Gruppo
	6	7	8	9	10

OMESSI VERSAMENTI PERIODICI 2019

Omesso versamento dell'IVA relativa al mese di marzo 2019 pari a Euro 12.000.
 Versamento di € 4.000 della stessa IVA con pagamento di comunicazione di irregolarità.
 Dal mod. IVA 2020 emergerebbe un credito di Euro 17.000. Conteggiando quanto versato anziché l'IVA dovuta, a rigo VL33 si ottiene che il credito IVA 2019 risulta pari a Euro 9.000.

Mod.
IVA
2020

					1	32.000 ,00
VL30	Ammontare IVA periodica					
		IVA periodica dovuta	IVA periodica versata	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	
		2 32.000 ,00	3 20.000 ,00	4 4.000 ,00	5 ,00	
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00
VL32	IVA A DEBITO ovvero					,00
VL33	IVA A CREDITO					9.000 ,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale					,00

Credito potenziale
17.000

QUADRO VQ

VERSAMENTI PERIODICI
OMESSI

VQ1	1	Anno	2	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	3	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	5	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
											6
		2019		8.000 ,00		8.000 ,00		,00		,00	
				Iva periodica versata a seguito di cartella di pagamento		Credito maturato		Codice fiscale		Modulo	Gruppo
				,00		,00					

ISA E CREDITO IVA

CREDITO A RIMBORSO O IN DETRAZIONE

A rimborso	Importo ≤ 30.000		Nessuna garanzia
	Importo > 30.000	Soggetto non a rischio Soggetto a rischio	
In compensazione	≤ 5.000	> 5.000	
	Compensabile immediatamente	Visto di conformità (non necessario fino ad € 50.000 per chi ha punteggio ISA => di 8) Compensabile dal 10° giorno successivo	

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli
 Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari Codice Esonero dall'apposizione del visto di conformità

Firma

DICHIARAZIONI DI INTENTO 2020

DICHIARAZIONE DI INTENTO 2020

SEMPLIFICAZIONI	DECORRENZA
Numerare la dichiarazione di intento	Abrogato
Annotarla su un registro e di conservarla	Abrogato
Inviarla telematicamente all'Agenzia delle Entrate	Confermato
Inviare la dichiarazione di intento e la ricevuta di consegna al fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione	Teoricamente abrogato ma nella pratica confermato
Ricevere la dichiarazione di intento prima dell'effettuazione dell'operazione	Teoricamente abrogato ma nella pratica confermato
Riscontrare la validità del numero di protocollo della dichiarazione di intento	Confermato
Indicare gli estremi (di ricezione) della dichiarazione di intento in fattura	Nuovo
Numerare, registrare ed archiviare la dichiarazione di intento	Abrogato
Indicare gli estremi delle dichiarazioni di intento in dichiarazione	Abrogato

CESSIONI ED ACQUISTI COMUNITARI REQUISITI

CESSIONE COMUNITARIA - REQUISITI

Fino al 2019	Dal 2020
Soggettività passiva del cedente	Soggettività passiva del cedente
	Iscrizione al sistema VIES del cedente
Soggettività passiva del cessionario	Soggettività passiva del cessionario
	Iscrizione al sistema VIES del cessionario in uno Stato diverso da quello di partenza della merce
Trasferimento fisico della merce tra due Paesi Europei	
<i>Onerosità dell'operazione</i>	
--	Compilazione dell' <u>elenco riepilogativo</u> da parte del cedente

Parte fiscale del modello Intrastat



PROVA DI USCITA

PROVA DI USCITA

Condizione per la non imponibilità della cessione comunitaria è l'uscita della merce dallo Stato di partenza e quella di arrivo in altro Stato UE. Spetta al contribuente dimostrare l'uscita della merce.

Ad oggi non esiste alcuna norma comunitaria che stabilisca come integrare tale prova, e la cosa è lasciata ai singoli Stati membri.

Le autorità comunitarie hanno ritenuto di introdurre una prova che sia valida in ciascuno Stato membro, non discrezionale, in quanto smontabile solo in caso di dimostrazione oggettiva di mancata uscita della merce o di contraffazione dei documenti integranti questa prova.

REGOLAMENTO 1912/2018

Dovranno essere forniti alternativamente da due soggetti indipendenti tra di loro, dal cedente e dal cessionario:

- Due elementi di prova di cui alla lettera a)
- Un elemento di prova di cui alla lettera a) ed uno di cui alla lettera b)

ELEMENTI DI PROVA LETTERA A)	ELEMENTI DI PROVA LETTERA B)
<ul style="list-style-type: none">• documenti relativi al trasporto: esempio<ul style="list-style-type: none">• CMR firmata* ,• polizza di carico• fattura di trasporto aereo• fattura emessa dallo spedizioniere	<ul style="list-style-type: none">• polizza assicurativa relativa alla spedizione• documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto• documenti di una pubblica autorità• documenti di un depositario dell'altro Stato

* solo dal trasportatore?

Qualora il trasporto sia effettuato per conto del cliente) è inoltre necessario produrre una **dichiarazione del cliente di ricezione della merce**

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI RICEVIMENTO DELLA MERCE

È sempre necessaria quando il trasporto è curato dal cessionario e deve essere rilasciata entro il 10 del mese successivo*.

Tale nota comprende in particolare i seguenti elementi:

- *data di rilascio;*
- *il nome e l'indirizzo dell'acquirente;*
- *la quantità e la natura dei beni;*
- *la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto)*
- *l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;*

* Nelle linee guida la Commissione UE, mutando orientamento rispetto alle prime bozze, ritiene che la consegna della dichiarazione di ricevimento della merce oltre il termine del 10 del mese successivo alla consegna non pregiudica la possibilità di avvalersi della presunzione.

IN PRATICA

Trasporto a cura di	Soggetto che effettua il trasporto	Prova prevista dal Regolamento
Cedente	Trasportatore incaricato dal cedente	Possibile
Cedente	Effettuato in proprio	Non possibile
Cessionario	Effettuato in proprio	Non possibile
Cessionario	Trasportatore incaricato dal cessionario	Di fatto non possibile

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE UE LINEE GUIDA

(...) the fact that the conditions of the presumption are not met does not mean automatically that the exemption of Article 138 VD does not apply. In such case, it will remain up to the supplier to prove, to the satisfaction of the tax authorities, that the conditions for the exemption (transport included) are met. In other words where the presumption does not apply, the situation will stay the same as it was prior to the entry into force of Article 45a IR.

In this regard, national VAT rules which establish conditions regarding proof of transport more flexible than those provided for in Article 45a IR may continue to be applied.

SITUAZIONE POST-REGOLAMENTO

Il contribuente fornisce la Prova da Regolamento



Lo Stato può solo dimostrare la falsità dei documenti o oggettivamente che la merce non sia uscita

Il contribuente fornisce la Prova prevista da normativa nazionale



Lo Stato deve dimostrare che non si è rispettata la normativa nazionale (documenti falsi, merce non uscita, ecc...)

Il contribuente non fornisce la prova prevista da Regolamento e non esiste una normativa nazionale



Il contribuente deve dimostrare, con soddisfazione dell'autorità fiscale e/o del giudice che la merce è uscita o che ha adottato la diligenza professionale per evitare di essere coinvolto in una frode

LA PROVA DI USCITA - PRASSI NAZIONALE

Risoluzioni Agenzia delle Entrate

- 345/2007,
- 477/2008,
- 19/2013,
- 71/2014,

È di fatto sempre chiesto acquisire un documento di consegna **firmato dal destinatario** o documenti provenienti dal sistema informatico del vettore

Interpello 100/2019

precisa che la **dichiarazione di ricevimento della merce** da parte del cliente, insieme a ddt/cmr con firma trasportatore, copia ordine o scambio di mail ecc... è da considerare prova valida

Costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario).

Tra questi, risulta ammissibile anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore, da cui risulta che la merce ha lasciato il territorio dello Stato ed ha altresì raggiunto il territorio di un altro Stato membro.

INDICAZIONI AGENZIA ENTRATE (RISPOSTA INTERPELLO 100/2019)

All'atto della spedizione dei beni l'istante emette un documento di trasporto (DDT), con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato anche dal trasportatore per presa in carico (...).

Oltre al DDT, l'istante predispone un documento recante:

- 1) l'identificativo del committente (ossia il cessionario in fattura);*
- 2) il riferimento della fattura di vendita;*
- 3) il riferimento della fattura logistica (documento interno);*
- 4) la data della fattura;*
- 5) la data del DDT;*
- 6) la data della destinazione delle merci, del paese di destinazione e dell'anno di ricezione delle merci stesse;*
- 7) la seguente dichiarazione da parte del cessionario comunitario "le merci relative alle fatture sopra indicate sono regolarmente pervenute presso il nostro terzista, il nostro deposito oppure presso i nostri negozi (es. in Gran Bretagna) nel mese di (es. gennaio 2018)".*

Tale dichiarazione viene poi timbrata, datata e sottoscritta dal cessionario e rispedita all'istante, il quale ne trattiene copia al fine di dare prova dell'avvenuto trasporto in un altro paese UE.

INDICAZIONI AGENZIA ENTRATE (RISPOSTA INTERPELLO 100/2019)

(...) si ritiene che la documentazione prodotta dall'istante può costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che:

1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;

2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Tale indirizzo è, peraltro, conforme a quanto previsto dal recente Regolamento di Esecuzione del 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE che è intervenuto nel corpus del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, inserendo il seguente articolo 45 bis, applicabile dal 1 gennaio 2020: (...)

INDICAZIONI GUARDIA DI FINANZA

RISPOSTA FORNITA AD INCONTRO CON LA STAMPA SPECIALIZZATA IL 13/01/2020 CIRCA LA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA MERCE RILASCIATA DAL CLIENTE NELLE CESSIONI “FRANCO DESTINO”

Con riguardo alle cessioni «franco destino», l'art. 45-bis del Regolamento n. 282/2011 richiama, tra le prove da fornire, che il venditore certifichi che la merce sia stata spedita o trasportata da lui o da un terzo per suo conto nel Paese membro di destinazione.

A tal fine, la dichiarazione di arrivo resa dall'acquirente potrà dunque costituire, anche nelle cessioni rimesse alla responsabilità del venditore, un documento utile a dare evidenza dell'effettiva movimentazione della merce, in linea con l'orientamento da ultimo patrocinato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n. 100 del 2019.

CONSIGNMENT STOCK E CALL-OFF STOCK

CONSIGNMENT STOCK – CALL-OFF STOCK

Call-off stock → (erroneamente chiamato “consignment stock dall’Agenzia delle Entrate) si definisce il contratto con il quale il fornitore invia dei beni in un deposito in altro Stato di proprietà di un cliente già individuato ed il momento della proprietà si trasferisce al momento del prelievo dei beni da parte del cliente.

Vi erano Stati (Italia, Austria, Olanda, Francia) nei quali si trattava l’operazione come una cessione comunitaria con effetti traslativi differiti.

In altri Stati (Germania, Spagna) si considerava l’operazione come un “invio a se stessi” con obbligo di identificarsi ed una successiva cessione nazionale.

CALL-OFF STOCK – ART. 17bis

Si applica la semplificazione ed il soggetto italiano non deve identificarsi nei Paesi dove era richiesto (es. Germania) se:

- 1) Non ha una stabile organizzazione in Germania;
 - 2) La merce viene trasportata dall'italiano o per suo conto
 - 3) Ha stipulato un contratto con un soggetto passivo per il futuro trasferimento della proprietà
 - 4) Il cliente è identificato in Germania già dal momento di partenza della merce e l'italiano conosce tale numero di identificazione
 - 5) Compila un “registro del call-off stock”
 - 6) Compila una specifica sezione dell'elenco riepilogativo (si indica il destinatario, non l'importo)
 - 7) I beni sono ceduti entro 12 mesi dall'arrivo in Germania
- La cessione comunitaria si considera effettuata al passaggio della proprietà, ed in tale momento si “scarica” il registro del call-off stock e si compila il modello INTRASTAT comunicando la vendita



CALL-OFF STOCK – OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE


La nuova semplificazione si applica qualora siano soddisfatte tutte le condizioni (compilazione del registro, compilazione degli elenchi riepilogativi ecc...).

Nei Paesi in cui si era identificati, si suggerisce di proseguire utilizzando l'identificazione estera fino a che non si è in grado di compilare gli elenchi INTRASTAT come richiesto dalla Direttiva.

Nei Paesi in cui non si era identificati, si suggerisce di verificare che anche nel 2020 si applichino norme di semplificazione diverse da quelle previste dalla Direttiva (che la Commissione UE suggerisce di eliminare)


OPERAZIONI A CATENA

OPERAZIONI TRIANGOLARI




Una serie di sentenze della Corte di Giustizia UE (C-245/04 Emag, C-430/09 Eurotyre, C-386/16 Toridas, C-628/16 Kreuzmayr, C-414/17 Arex) hanno evidenziato che il primo cedente (IT) non può cedere in non imponibilità ad IVA all'intermediario (DE), se questo ha ceduto il potere di disporre della merce al cessionario finale (FR) quando la merce è ancora in Italia.

OPERAZIONI TRIANGOLARI



IT cede in art. 41



IT cede con IVA



~~IT cede in art. 41 con IVA a seconda delle condizioni di vendita tra DE e FR~~

IT cede in art. 41 salvo che DE non utilizzi un numero di identificazione IVA italiano

Dal 2020 è necessario e sufficiente che IT verifichi che la merce ceduta con trasporto a cura del proprio cliente (EXW, FCA...) sia trasportata da o per conto dello stesso e non di eventuali altri soggetti, cioè che chi ritira la merce sia il cliente o un trasportatore incaricato dallo stesso.

Grazie per l'attenzione